



COMUNE DI RIACE
CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Piazza Municipio
Telefono 0964-733002
Codice Fiscale 81000670802
PEC : osl.riace@asmepec.it
Sito web : www.comune.riace.rc.it

N. 63 del 1 dicembre 2022

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: approvazione proposta piano di estinzione delle passività del dissesto finanziario del comune di Riace.

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di dicembre alle ore 09,00, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 9 aprile 2018 nella persona della Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

PREMESSO CHE:

Visto il T. U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18.8.2000, numero 267;

-che, il Comune di Riace con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo 2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- che con D.P.R. del 9 aprile 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

-che in data 16 aprile 2018 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;

-che con propria delibera n. 1 del 17 aprile 2018, l'Organo Straordinario di Liquidazione Dott.ssa Romeo Rosa, ha definito la propria competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo all'insediamento;

- che ai sensi dell'articolo 254 comma 2 del D.lgs. n.267/2000 è stato dato avviso

dell'avvio della procedura della rilevazione della massa passiva, con pubblico invito ai creditori di presentare nei termini previsti dalla normativa vigente apposita domanda finalizzata a quantificare la sussistenza del credito nei confronti dell'Ente.

DATO ATTO:

Che, giusta previsione dell'articolo 254 comma 3 TUOEL, nella massa passiva della liquidazione confluiscono:

- a) I debiti di bilancio e fuori bilancio verificatisi entro il 31 dicembre 2017 (anno antecedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);
- b) I debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte;
- c) I debiti derivanti dalle transazioni compiute dall'OSL;

Che, ai sensi dell'art. 252 comma 4 TUOEL, l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2017 (anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);

Che sono state acquisite numero 130 istanze di ammissione alla massa passiva;

Che l'Ente, su richiesta dello scrivente Organo Straordinario di Liquidazione, ha trasmesso, un prospetto ricognitivo a firma dei Responsabili dei Servizi contenente elenco analitico dei debiti di bilancio e fuori bilancio alla data del 31/12/2017;

PRECISATO CHE:

- con deliberazione numero 20 del 23 giugno 2020, l'Organo straordinario di liquidazione ha proposto all'amministrazione comunale di Riace la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'articolo 258 del Decreto Legislativo numero 267/2000 del 18/08/2000;

- che con delibera numero 40 del 23 giugno 2020 della Giunta Comunale avente per oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata di cui all'articolo 258 del D.lgs. n. 267/2000, il citato organo di governo del comune di Riace ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;

- che con la deliberazione numero 33 datata 13.10.2020, sono stati fissati i criteri e le procedure, in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del D.lgs. n. 267/2000;

Che, ai sensi dell'art. 258 comma 3 TUOEL, l'Organo straordinario di liquidazione ha formulato ai creditori la cui pretesa era certa, liquida ed esigibile proposta transattiva per il pagamento del credito originario, ad eccezione dei crediti da lavoro dipendente e privilegiati, per i quali la norma sopra citata impone il pagamento del 100% secondo i criteri stabiliti con deliberazione numero 33 datata 13.10.2020.

VISTO

il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;

il titolo VIII - Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge Costituzionale n. 3/2001;

l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

l'art.254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

l'art. 248, comma 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

l'art. 256, comma 9, del TUEL che prevede che a seguito dell'approvazione ministeriale del piano di estinzione l'organo straordinario provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata;

l'art. 258 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

1. comma 2 - "... L'Ente Locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4.";

2. comma 3 - "L'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello

stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;

3. comma 4 - “L'Organo Straordinario di Liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;

4. comma 1 ~ “... È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;

- la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, n. 23 in data 31 ottobre 2006 con cui, a seguito del parere espresso dalla Commissione integrata per la finanza e gli organici degli enti locali nella seduta del 24 ottobre 2006, è stato fornito il modello del piano di estinzione che gli organi straordinari della liquidazione degli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, devono approvare ai sensi dell' art. 256, comma 6, del TUEL;

- il titolo VIII, capi II e III, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, nel testo vigente;

- la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3;

- l'art. 31, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289;

- le circolari del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. 21/93 FL e 14/11/1997 n. 28/1997 F.L.;

- l'art. 33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che dispone in merito alle risorse per proporre a tutti i creditori ammessi alla massa passiva la transazione nei termini di cui sopra ovvero, alternativamente, a garantire le risorse per effettuare gli accantonamenti, nel caso in cui venga rifiutata la proposta di transazione;

- *la delibera della Corte dei Conti — Sezione Autonomie n. 12 del 20-7-2020, con la quale la stessa si è definitivamente pronunciata formulando il seguente **principio di diritto**: “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva. ”*

CONSIDERATO:

Che questo Organo straordinario di liquidazione ha riscontrato numerose difficoltà nel reperimento degli atti amministrativo-contabili riferiti alle istanze di ammissione alla massa passiva, ovvero delle posizioni debitorie segnalate dall'Ente, dovute alla carente organizzazione interna degli Uffici;

Che tale criticità risulta aggravata dal venir meno dei Responsabili di Posizione Organizzativa dell'Ente, per quiescenza o destituiti nell'immediatezza dell'insediamento dell'OSL, peraltro gli unici provvisti della "memoria storica" dell'Ente.

I Responsabili di Posizione Organizzativa successivamente nominati, hanno concesso inadeguata e a volte insufficiente, collaborazione nei confronti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, tergiversando e rinviando gli adempimenti di competenza fino allo scadere del proprio incarico, intervenuto per raggiungimento di limiti di età o per assegnazione ad altro Ente.

Che la situazione sopra descritta, ha gioco forza imposto a questo OSL un livello di attenzione particolarmente elevato, in merito alla fondatezza delle pretese creditorie ammissibili alla massa passiva.

Che, atteso quanto sopra affermato, ai fini dell'ammissione dei debiti alla massa passiva questo OSL, ai sensi deU'art.254 comma 4, ha richiesto ai Responsabili di Posizione organizzativa, specifica e singolare attestazione, per ciascun credito da ammettere alla massa passiva, che la correlata prestazione è stata effettivamente resa, che la stessa rientrava nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza del Comune di Riace, che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di dichiarazione di dissesto.

Che, ai sensi del citato art. 254 comma 4, ove i Responsabili dei servizi non provvedano entro i 60 giorni successivi alla richiesta, l'attestazione si intendeva resa in senso negativo.

ESAMINATO ALTRESÌ:

Che a conclusione dell'iter avviato da questo OSL sono state ammesse 124 posizioni debitorie ed escluse 6 posizioni debitorie con relativa deliberazione pubblicata e notificata agli interessati;

Che sulla scorta delle risultanze istruttorie questo OSL, ha predisposto il Piano di Estinzione allegato al presente provvedimento;

Che ai fini dell'inserimento nel Piano di estinzione sono state considerate le sole posizioni debitorie relativamente alle quali questo OSL ha acquisito la relativa documentazione probatoria e, per ciascuna posizione, singolare attestazione ex art. 254 comma 4 TUOEL;

Che il Piano di Estinzione della massa passiva riporta le seguenti risultanze della liquidazione:

Totale della massa attiva della liquidazione	€	2.469.460,87
Totale delle spese per la gestione della liquidazione	€	68.381,15
Massa attiva residua	€	2.401.079,72
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	€	1.502,402,79
Differenza (positiva)	€	898.676,93

Che i debiti esclusi dalla liquidazione sono stati indicati in apposito elenco allegato al Piano di Estinzione;

Che ai sensi dell'articolo 256 comma 7 TUOEL, il Piano di Estinzione delle passività deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro dell'Interno;

Che questo OSL ha puntualmente accantonato, giusta disposizione di cui all'articolo 258 comma 4, l'importo di euro 647.508,81 pari al 50% dell'importo dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione;

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, il titolo VII;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 9 novembre 1995 recante Determinazione del compenso spettante ai commissari straordinari di liquidazione degli Enti locali dissestati;

DELIBERA

DI APPROVARE il piano di estinzione delle passività che si allega alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che al piano di estinzione è allegato l'elenco dei debiti esclusi;

DI TRASMETTERE il suindicato piano di estinzione al Signor Sindaco e ai Consiglieri del comune di Riace, per opportuna conoscenza e per i successivi, eventuali, provvedimenti di competenza;

DI INVIARE il presente provvedimento ed il piano di estinzione al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale-Ufficio Trasferimenti ordinari agli EE.LL. e Risanamento Enti Locali dissestati - Roma, per l'approvazione; **finanzalocale@pec.interno.it**

DI INVIARE il presente provvedimento Al Prefetto della Provincia di Reggio Calabria; **protocollo.prefrc@pec.interno.it**

DI INVIARE il presente provvedimento Al Revisore dei Conti del Comune di Riace

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -comma 4- del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso nelle sedi, nei tempi e nelle forme disciplinate dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Organo straordinario di liquidazione
f.to Dott.ssa Rosa Romeo

La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale e sempre a cura della medesima Amministrazione sarà inserita nella home page del sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli atti e avvisi dell'OSL.